

VISTI

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06.12.1991 n.354 e smi;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/CD/96/10193 del 31.07.1998 e n.406401.P.94 del 26.09.1994;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- il D.P.R. n. 257/1997 e smi;

SI PROPONE

Di concedere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 o dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91 ed art. 164 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e smi,

1. il nulla osta alla Provincia di Macerata, Settore 8 Genio Civile, per conto del Sig. Cappa Mariano, per la concessione ad uso ittogenico della derivazione della sorgente in località Capovallazza, nel Comune di Ussita, per una portata istantanea massima di 22 l/s, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere realizzati adeguati sistemi di regolazione e di misurazione, secondo le indicazioni del Genio civile, al fine di garantire che il prelievo idrico istantaneo non superi la portata di 22 l/s e risulti facilmente controllabile ai fini della sorveglianza;
 - b. l'impianto ittogenico, da effettuarsi nell'ambito delle peschiere esistenti, deve escludere la possibilità che i pesci allevati possano fuoriuscire, anche accidentalmente, e migrare nei corsi d'acqua;
 - c. l'allevamento deve avvenire senza utilizzo di mangimi o di quanto altro possa apportare carichi di fosforo e azoto;
2. il nulla osta al Comune di Ussita, per conto del Sig. Cappa Mariano, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dello Pschioro site in loc. Capovallazza, ai fini dell'uso ittogenico, come da documentazione presentata e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la sistemazione dagli spazi esterni non deve prevedere interventi di impermeabilizzazione del suolo;
 - b. la sistemazione del verde nell'area deve essere preventivamente concordata con il Parco e comunque, prevedere l'uso esclusivo di specie floristiche autoctone e tipiche del luogo;
 - c. si raccomanda, ove possibile, di limitare l'altezza della recinzione a 2 m.

Visso, 28 maggio 2013

Il responsabile del procedimento
Dr. Alessandro Rossetti

